

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA e SVILUPPO SOSTENIBILE	
tel + 39 040 377 4546 fax + 39 040 377 4513	ambiente@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Decreto n° 25437/GRFVG del 24/11/2022, Prenumero 26021
SCRIP/AMIC-AZI

L.R. 25/2016, articolo 4, comma 30 e DPR. 0168/2017. Contributi fino al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici, sede di imprese, situati sul territorio regionale. Riparto anno 2022 – beneficiario ditta FLORICOLTURA DANIELA DI CELOTTO GIANCARLO, RENZO E C. – SOCIETA' avente P.IVA 01432860938: concessione contributo integrativo e impegno di spesa per l'importo di Euro 7.095,00.

Il Direttore

Vista la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), articolo 4, comma 30, come modificato dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 6 febbraio 2018 che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi fino al 50% della spesa ammissibile per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici sedi di imprese;

Visto il decreto del Presidente della Regione 18 maggio 2017, n. 0168/Pres., pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 31 di data 2 agosto 2017, con il quale, ai sensi del comma 31, dell'articolo 4, della citata L.R. 25/2016, è stato emanato il «Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 30, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di proprietà di imprese», di seguito indicato come Regolamento;

Viste le modifiche al Regolamento apportate con:

- la L.R. n.3/2018 che, all'art. 4, comma 30 della L.R. 25/2016 sostituisce le parole "di proprietà di imprese" con le seguenti: <<da edifici sedi di imprese>>
- l'art. 4, comma 2, L. R. 25/2018;
- D.P.Reg. 8/4/2022, n. 045/Pres. (B.U.R. 20/4/2022, n. 16) che ha apportato le seguenti modifiche:
 - o l'art.1 modifica il titolo del D.P.Reg. n. 168/2017, sono sostituite le parole "di proprietà di imprese" con le seguenti: <<da edifici sedi di imprese>>;
 - o l'art.2 sostituisce l'art. 2 del D.P.Reg. n.168/2017 con il seguente:
<<1. Sono finanziabili gli interventi, da realizzare successivamente alla presentazione della domanda, relativi alla rimozione e smaltimento dell'amianto da edifici sede legale o sede di unità locali dell'impresa richiedente il contributo, inclusi i depositi e i magazzini senza presenza stabile di personale. >>;
 - o l'art.3 modifica il comma 3 dell'articolo 12 del D.P.Reg n. 68/2017, le parole << una sola volta per un periodo non superiore a sei mesi >> sono soppresse;

Atteso che, con la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), è stata autorizzata, per l'anno 2022, la spesa a carico del capitolo 2436 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2022-2024 e del bilancio di previsione per l'anno 2022, in conto competenza;

Vista la nota prot. 24266 del 28.04.2022 con la quale a norma degli articoli 7 e 14 della L.R. 7/2000 e dell'art. 8 della Legge 241/1990 si è comunicato l'avvio del procedimento per l'assegnazione dei contributi per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici sedi di imprese;

Visto il Decreto n° 21718/GRFVG del 11/11/2022 con il quale si è approvata la graduatoria delle 186 domande ammissibili, si è proceduto alla concessione dei contributi e si sono assunti i relativi impegni di spesa per un importo di Euro 2.011.580,90 (di cui per l'art. 1 il totale è di Euro 1.400.218,76, e per l'art. 4 il totale è di Euro 611.362,14);

Visto che tra i destinatari del provvedimento alla posizione n. 165 della graduatoria finale è presente la ditta FLORICOLTURA DANIELA DI CELOTTO GIANCARLO, RENZO E C. – SOCIETA' con P.IVA 01432860938 e avente sede legale in Via U. Santarelli, 3 in Comune di Brugnera (PN) che ha regolarmente presentato domanda di contributo in data 28/02/2022 protocollo regionale AMB-GEN-2022-11597;

Dato atto che, a fronte dell'importo delle spese ammissibili di Euro 22.580,00. - indicato nella domanda di contributo, è stato concesso alla ditta FLORICOLTURA DANIELA DI CELOTTO GIANCARLO, RENZO E C. – SOCIETA' un contributo di Euro 4.195,00. -;

Dato atto che l'importo concesso risulta errato in quanto calcolato con l'aliquota del 50% sull'importo delle somme ammissibili solo della prima parte del preventivo *Riqualificazione copertura A*, anziché considerare anche le somme ammissibili relative alla seconda parte del preventivo *Riqualificazione copertura B*, entrambe riconducibili all'immobile sede legale oggetto di intervento di rimozione e smaltimento dell'amianto;

Ritenuto di dover ricalcolare in Euro 11.290,00. - il corretto importo del contributo da concedere al beneficiario, pari al 50% delle spese ammissibili dell'intero preventivo di Euro 22.580,00. -;

Ritenuto quindi di dover integrare l'impegno assunto in favore della ditta FLORICOLTURA DANIELA DI CELOTTO GIANCARLO, RENZO E C. – SOCIETA' con la somma di Euro 7.095,00. - pari alla differenza tra l'importo del contributo qui rideterminato in Euro 11.290,00 e l'importo di Euro 4.195,00. - precedentemente concesso con proprio Decreto n° 21718/GRFVG del 11/11/2022;

Verificato che la disponibilità del capitolo 2436 consente l'integrazione del contributo di Euro 7.095,00. -;

Considerato che ai sensi del comma 1, articolo 6 (*Presentazione della domanda*) del Regolamento le domande di contributo sono presentate, a pena di inammissibilità, dal 01 febbraio al 28 febbraio di ogni anno;

Dato atto che l'istruttoria sulle domande pervenute è stata effettuata nel rispetto degli articoli 4, 6, 7, del Regolamento e degli articoli di seguito richiamati:

- Art. 8 (*spese ammissibili*) stabilisce le spese ammissibili a contributo fino al 50% e nello specifico prevede le spese necessarie alla rimozione, al trasporto e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto, ivi comprese le spese necessarie per le analisi di laboratorio, e i costi per la redazione del piano di lavoro di cui all'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), nonché le spese connesse all'attività di certificazione di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sostenute successivamente alla presentazione della domanda;
- Art. 9 (*importo del contributo*) il quale prevede delle specifiche misure per la concessione del contributo in relazione alla spesa ritenuta ammissibile, le quali misure sono correlate alle dimensioni di impresa quali, micro-impresa, piccole e medie imprese, grandi imprese prevedendo per ognuna delle tre tipologie un tetto massimo di contributo concedibile;
- Art. 10 (*Graduatoria e concessione del contributo*) in cui tra l'altro è previsto:
 - o al comma 2, è data priorità alle domande aventi ad oggetto la rimozione e lo smaltimento dell'amianto friabile;
 - o al comma 4, il contributo è concesso a fronte del costo complessivo dell'intervento e non per le singole voci di spesa del preventivo;

Visto l'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 (Registro Nazionale degli aiuti di Stato) nel testo vigente;

Visto il Regolamento recante le modalità di funzionamento del Registro Nazionale per gli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche e integrazioni, emanato con decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115;

Considerato che, sulla base del citato Regolamento, la presente integrazione del contributo si configura come un nuovo aiuto *De Minimis* in aggiunta al precedente (di cui al Decreto n. 217119/GRFVG del 11/11/2022), per il quale è stato rilasciato il COR 9373119;

Considerato pertanto che nel Registro sono state inserite le nuove informazioni relative al presente aiuto e che, all'esito positivo delle verifiche, il Registro ha rilasciato il COR 9778107;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), come di recente modificato dal D.L. 76/2020, convertito con modificazioni con L. 120/2020, che detta disposizioni in merito all'acquisizione del "codice unico di progetto" (CUP), per le finalità di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144 e in particolare per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici;

Dato atto che con nota 4025 di data 26 luglio 2021 la Presidenza della regione – Avvocatura della regione ha fornito un parere in merito alla necessità di registrazione al sistema CUP, specificando che vanno assoggettati al sistema le tipologie progettuali afferenti i lavori pubblici o volte all'agevolazione di servizi ed attività produttive, i progetti di ricerca e formazione o comunque cofinanziati da fondi strutturali o ricompresi negli strumenti di programmazione negoziata e sono pertanto esclusi i contributi regionali per la rimozione e lo smaltimento di amianto destinati a soggetti privati, che non rientrano nel novero dei progetti di investimento pubblico;

Ritenuto pertanto di non dover acquisire il codice unico di progetto CUP, per le finalità previste dalla Legge regionale n. 25/2016, articolo 4, comma 30;

Vista la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa);

Vista la Circolare 30 marzo 2015, n. 9, della Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, e di essa in particolare il punto 7 (*Dematerializzazione degli atti di spesa*);

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, che al Capo III reca disposizioni in materia di strumenti di programmazione e coordinamento, e, in particolare, il secondo comma dell'articolo 14 bis, il quale dispone che:

- il bilancio finanziario gestionale (BFG) di cui all'articolo 39, comma 10, del D.lgs. 118/2011 e le sue variazioni sono deliberati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze,
- con il BFG la gestione delle fasi dell'entrata e della spesa relative a ciascun capitolo è attribuita ad un unico centro di responsabilità amministrativa;

Ritenuto di poter attestare il rispetto del contenuto richiesto per l'atto di spesa dal punto 7 della citata circolare 9/2015, avuto riguardo a quanto sopra esposto;

Viste le seguenti norme in materia di programmazione finanziaria e autorizzazioni alla spesa:

- Legge regionale n. 23 del 29 dicembre 2021 (Legge collegata alla manovra di Bilancio 2022-2024)
- Legge regionale n. 24 del 29 dicembre 2021 (Legge regionale di Stabilità 2022)
- Legge regionale n. 25 del 30 dicembre 2021 (Legge regionale Bilancio di Previsione 2022-2024)

Visto il Bilancio finanziario gestionale 2022, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2046 del 30 dicembre 2021, il quale, relativamente alle risorse stanziare sul capitolo 2436, autorizza l'assunzione dei provvedimenti di concessione ed erogazione dei contributi;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b) della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13, che ha riscritto la disciplina del comma 2, art. 40 della L.R. 21/2007, non è più necessaria la prenotazione delle risorse in caso di procedimenti finalizzati alla concessione di incentivi o contributi;

Ritenuto di poter attestare la regolarità e la completezza della documentazione prodotta dalla ditta ammessa a contributo, come richiesto al citato punto 7, lettera g) della Circolare 30 marzo 2015, n. 9 come risulta dalla Relazione istruttoria allegata;

Ritenuto pertanto di concedere alla ditta FLORICOLTURA DANIELA DI CELOTTO GIANCARLO, RENZO E C. – SOCIETA' con P.IVA 01432860938 presente alla posizione n. 165 dell'allegato B "Graduatoria Elenco Beneficiari – anno 2022" al Decreto n° 21718/GRFVG del 11/11/2022, l'importo integrativo di Euro 7.095,00. - impegnando la somma prevista a carico del capitolo 2436 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2022-2024 e del bilancio di previsione per l'anno 2022 in conto competenza;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 e successive modifiche e integrazioni;

decreta

Art. 1 – è rideterminato in Euro 11.290,00 il contributo concesso alla ditta FLORICOLTURA DANIELA DI CELOTTO GIANCARLO, RENZO E C. – SOCIETA' con proprio Decreto n° 21718/GRFVG del 11/11/2022;

Art. 2 – è concesso alla ditta FLORICOLTURA DANIELA DI CELOTTO GIANCARLO, RENZO E C. – SOCIETA' il contributo integrativo di Euro 7.095,00. - pari alla differenza tra l'importo del contributo qui rideterminato in Euro 11.290,00 e l'importo di Euro 4.195,00 precedentemente concesso con proprio Decreto n° 21718/GRFVG del 11/11/2022 per i lavori di rimozione e lo smaltimento dell'amianto da effettuarsi presso la sede legale ubicata in via Santarelli, 3 in Comune di Brugnera (PN);

Art. 3 – si dispone la variazione di impegno in aumento pari a Euro 7.095,00. – effettivamente spettante, a carico del capitolo 2436 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2022-2024 e del bilancio di previsione per l'anno di 2022, in conto competenza, come evidenziata nell'allegato contabile cui espressamente si rinvia;

Art. 3 – ai sensi dell'art. 12, comma 1 del Regolamento vigente, il beneficiario, a pena di decadenza dal contributo è tenuto a presentare, entro 24 mesi dalla data del presente atto, la seguente documentazione a titolo di rendicontazione:

- 1.fatture intestate al beneficiario corredate da documenti attestanti l'avvenuto pagamento;
- 2.due fotografie attestanti lo stato dell'immobile dopo l'intervento;
- 3.copia del Piano di lavoro e documentazione attestante l'avvenuto invio all'Azienda sanitaria territorialmente competente;
- 4.copia del formulario di identificazione del rifiuto contenente amianto attestante l'invio di tali rifiuti ad impianti autorizzati al loro smaltimento;
- 5.attestato di Convalida piano di lavoro – smaltimento amianto (*DPREG n. 108/2018 e Piano Regionale Amianto*).

Art. 4 - il termine di 24 mesi per la rendicontazione può essere prorogato su richiesta motivata del beneficiario presentata, a pena di inammissibilità, prima della scadenza del termine medesimo così come previsto al comma 3, art. 12 del Regolamento vigente;

Art.5 - il presente atto viene pubblicato sul B.U.R. e sul sito istituzionale della Regione.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott. ing. FLAVIO GABRIELCIG
(documento informatico sottoscritto
digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

ALPUD